

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1024 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CARACCILO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 20/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso 18530-2013 proposto da:

IMT INTERNATIONAL SPA 00194370425, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARDENA' CLAUDIA giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -



8080
15

avverso la sentenza n. 136/37/2012 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di ROMA del 14/05/2012, depositata
il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

udito l'Avvocato Claudia Cardenà difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.



La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Roma ha respinto l'appello della "I.M.T. International spa" (appello proposto contro la sentenza n.246/36/2010 della CTP di Roma che aveva già respinto il ricorso della predetta contribuente) nel processo di impugnazione di avviso di accertamento, relativa ad IRPEG-IRAP-IVA-Sanzioni per l'anno d'imposta 2003, con il quale erano stati recuperati ad imposta costi indebitamente detratti in ragione di pagamenti non giustificati a favore di terze ditte, pagamenti che la contribuente aveva giustificato con il reato di appropriazione indebita commessa da "dirigenti della società medesima" (e cioè l'amministratore delegato ed il direttore generale) che avevano operato fraudolentemente.

La predetta CTR (per quanto qui ancora rileva, e cioè ai fini della censura sul capo della decisione di primo grado concernente le sanzioni irrogate) ha motivato la decisione ritenendo che "i soggetti autore della frode risponderanno nei confronti della società, ma sul piano fiscale i costi restano indeducibili perché privi di controprestazione. Parimenti legittima appare l'irrogazione delle sanzioni essendo la stessa esclusa, ai sensi dell'art.6, terzo comma, del DPR n.472/1997, solo per fatti denunciati all'autorità giudiziaria ed addebitabili esclusivamente a terzi".

La parte contribuente ha interposto ricorso sostenuto con unico motivo.

L'Agenzia non si è difesa se non con costituzione tardiva tesa a conservare la facoltà di partecipazione all'udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di ricorso (improntato alla violazione degli art. 5 e 6 del D.Lgs.472/1997) la parte ricorrente –dopo avere premesso che la dichiarazione del maggiore imponibile doveva considerarsi conseguenza immediata e diretta delle condotte fraudolente “poste in essere da terzi e finalizzate alla sottrazione di danaro in danno di essa ricorrente”, che si era costituita parte lesa nel processo penale a carico dei dirigenti infedeli- ha asserito che doveva considerarsi carente nella specie il carattere doloso o colposo dell’atteggiamento psicologico dell’autore dell’illecito ed inoltre si è doluta della pronuncia del giudice di appello per avere questi omesso di fare applicazione del comma 3 del menzionato art.6 che dichiara non punibile il contribuente quando sia dimostrato che il mancato pagamento del tributo “è addebitabile esclusivamente a terzi”.

Non avendo la parte ricorrente dettagliato alcunché di specifico in ordine alla posizione dei soggetti che assume abbiano fraudolentemente agito a suo danno, non resta che muovere dalla premessa che si sia trattato proprio delle figure a cui accenna il giudice di appello identificandole come “amministratore delegato e direttore generale della società stessa”.

Ciò posto, e pur dovendosi dare per assodato che la condotta omissiva o commissiva –per essere sanzionabile ai fini fiscali- deve pur sempre essere connotata da dolo o colpa (in termini, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 03/08/2012, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27448 del 19/11/2008) nella specie di causa appare non potersi prescindere dal rilievo del principio secondo il quale gli enti caratterizzati da personalità giuridica agiscono sempre a mezzo dei loro organi che –per effetto del meccanismo della immedesimazione organica- sono istituzionalmente deputati ad esprimerne le volontà, sicchè è a costoro che si guarda non solo ai fini del collegamento materiale della condotta con l’ente a cui essa si riferisce, ma anche ai fini dell’individuazione dell’elemento psicologico che connota la condotta medesima. Con specifico riferimento alla identificazione del concetto di terzo –nell’ottica dell’applicazione dell’art.6 comma terzo già menzionato- codesta Suprema Corte ha avuto già modo di spiegare che:” In tema di sanzioni amministrative per violazione di

norme tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - per cui il contribuente non è punibile quando dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi - non può essere riconosciuta alla società contribuente che alleggi il fatto illecito del proprio direttore amministrativo (per aver egli falsificato i modelli di versamento e distratto le relative somme), atteso che il rapporto di immedesimazione organica impedisce di considerare l'amministratore come "terzo" rispetto alla società amministrata" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20113 del 16/11/2012). Potendosi fare mero richiamo degli anzidetti principi per evidenziare la manifesta infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, non resta che concludere che la pronuncia impugnata non merita cassazione e che il ricorso potrà essere respinto con procedura camerale.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 maggio 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, anche a riguardo della seconda parte del motivo di impugnazione (intitolata alla "scusabilità della violazione tributaria) che è rimasta -in concreto- del tutto priva di sviluppo nel contesto delle ragioni di doglianza;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, la Corte dà atto della



sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2015

Il Presidente